

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 3 DEL 19/02/2013

OGGETTO:

**MODIFICA DEGLI ARTICOLI 18 E 26 DELLO STATUTO COMUNALE -
APPROVAZIONE**

=====

L'anno duemilatredici addì diciannove del mese di febbraio alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti		Assenti	
CERVI PAOLO	Sindaco	SACCANI CINZIA	Consigliere
LASAGNI MARISA	Consigliere		
RUOZI ANGELO	Consigliere		
LASAGNI LIONELLO	Consigliere		
ZANONI MIRCO	Consigliere		
MORA ANGELA	Consigliere		
LEPRE MIRKO	Consigliere		
Tot. presenti: 7		Tot. assenti: 1	

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata .

Con l'assistenza del Segretario Dr.sa Pelosi Anna Maria

Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Zanoni - Lepre.

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che con atto sindacale prot. n. 4659 del 10.05.2012, il Sindaco neo-eletto ha nominato il Vicesindaco e gli assessori;

CHE il Sindaco ha attribuito le funzioni di Vicesindaco al Sig. Luigi Arata, assessore esterno e, quindi, non appartenente al Consiglio comunale;

VISTO l'art. 53 del D.lgs. 267/2000 che disciplina i poteri del vicesindaco nelle ipotesi di assenza del sindaco;

VISTO l'art. 32 dello Statuto comunale, ai sensi del quale il Vicesindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco in caso di sua assenza;

RILEVATO che, non essendo stata istituita, nello Statuto comunale, la figura del Presidente del consiglio, quest'ultimo è convocato e presieduto dal Sindaco pro-tempore;

RILEVATO, altresì, che nel nostro ordinamento non è consentito che, al vicesindaco, scelto al di fuori del consiglio comunale, possa essere attribuita la presidenza del Consiglio comunale pur in via occasionale e vicaria;

VISTI, a tal proposito:

- i pareri del Ministero dell'interno in data 12/10/2005 e 19/05/2006 in materia di poteri del Vicesindaco;
- i pareri del Consiglio di Stato n 94/96 del 21/02/1996 e n. 501/2001 del 14/06/2001;

RITENUTO di disciplinare, con lo Statuto comunale, la fattispecie della presidenza del Consiglio comunale in caso di assenza del Sindaco, qualora il Vicesindaco non sia stato scelto nella compagine dei consiglieri comunali;

VISTO l'art. 18 dello Statuto comunale, il cui comma 1 stabilisce che *“Il Consiglio si riunisce su convocazione del Sindaco”*;

RITENUTO, per le motivazioni innanzi espresse, di:

- aggiungere al comma 1, precedentemente trascritto, dopo la parolaomissis.....Sindaco, il seguente periodo *“ed è presieduto dal medesimo”*;

- di aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma 1bis *“In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco, se consigliere comunale. Nel caso di assenza o impedimento del Vicesindaco o qualora quest’ultimo non sia un consigliere comunale, la presidenza è esercitata da chi legalmente ne fa le veci, se consigliere comunale, altrimenti dal consigliere comunale anziano”*.

VISTO, altresì il DL 138/2001, convertito in Legge 148/2011 ed, in particolare, l’art. 16, comma 17, ai sensi del quale *“A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:*

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro”;

VISTO l’art. 26 dello Statuto comunale che disciplina la nomina e la composizione della giunta comunale ed, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale la giunta *“E’ composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 6, di cui uno assume le funzioni di Vice Sindaco su nomina del Sindaco”;*

RITENUTO necessario procedere ad adeguare la disposizione statutaria summenzionata al nuovo disposto normativo, modificando il comma 2 dell’art. 26 nel seguente modo: dopo il periodo *“è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori”*, si cancella il periodo *“non superiore a 6”* e lo si sostituisce con il periodo *“pari a quello previsto dalla Legge in relazione alla classe demografica del Comune”;*

VISTO l’art. 6 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale *“Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente”;*

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del DL 174/2012;

DATO ATTO che non si procede ad acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non assume rilevanza contabile;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti zero, contrari zero;

DELIBERA

1. Per le motivazioni ampiamente espresse nelle premesse, di modificare l'art. 18 dello Statuto comunale:
 - aggiungendo al comma 1, dopo la parolaomissis.....Sindaco, il seguente periodo *“ed è presieduto dal medesimo”*;
 - aggiungendo, dopo il comma 1, il seguente comma 1bis *““In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco, se consigliere comunale. Nel caso di assenza o impedimento del Vicesindaco o qualora quest'ultimo non sia un consigliere comunale, la presidenza è esercitata da chi legalmente ne fa le veci, se consigliere comunale, altrimenti dal consigliere comunale anziano”*.

2. Di modificare l'art. 26, comma 2, dello Statuto comunale nel seguente modo: dopo il periodo *“è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori”*, si cancella il periodo *“non superiore a 6”* e lo si sostituisce con il periodo *“pari a quello previsto dalla Legge in relazione alla classe demografica del Comune”*;

3. Di prendere atto che l'art. 18 dello Statuto comunale, nel testo modificato, risulta essere il seguente:

ART.18

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio si riunisce su convocazione del Sindaco ed è presieduto dal medesimo.
- 1 bis) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco, se consigliere comunale. Nel caso di assenza o impedimento del Vicesindaco o qualora quest'ultimo non sia un consigliere comunale, la presidenza è esercitata da chi legalmente ne fa le veci, se consigliere comunale, altrimenti dal consigliere comunale anziano.
- 2) Il Sindaco procede alla convocazione del Consiglio entro un termine di venti giorni quando lo richiede un quinto dei Consiglieri assegnati, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.
- 3) Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.
- 4) Il Regolamento indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco. Salvo diversa disposizione di legge e dello Statuto nessuna deliberazione del Consiglio Comunale è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 5) Il Consiglio approva il Regolamento del proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Analogamente provvede per la sua revisione.
- 6) Il Sindaco, previa consultazione dei capigruppo, può convocare il Consiglio Comunale aperto, secondo le modalità previste dal Regolamento.

4. Di prendere atto che l'art. 26 dello Statuto comunale, nel testo modificato, risulta essere il seguente:

ART.26
NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1) I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
 - 2) E' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori pari a quello previsto dalla Legge in relazione alla classe demografica del Comune, di cui uno assume le funzioni di Vice Sindaco su nomina del Sindaco.
 - 3) Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
 - 4) Gli Assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori nominati dal Sindaco. In particolare partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto, ma con facoltà di parola su tutti gli argomenti.
 - 5) Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune;
-
- 5 Di disporre che lo Statuto, così come risulta modificato, venga pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
-
- 6 Di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.lgs. 267/2000 che lo Statuto comunale, così come modificato, venga pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

ORIGINALE

C.C. N. 3 del 19/02/2013

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000
COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 3,
COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 174/2012**

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESP. 2° SETTORE: AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
F.to Dr.sa Anna Maria Pelosi**

COPIA

C.C. N. 3 del 19/02/2013

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CERVI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa PELOSI ANNA MARIA

=====

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria

=====

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____ è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria